



Cr. 439

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO III – Gestione del personale
SETTORE SALUTE

2009.DGPOB.MB.773

ESAMI DI IDONEITA' ALL'IMBARCO IN QUALITA' DI MEDICO DI BORDO SESSIONE ANNO 2009

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento per la Sanità Marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

VISTO il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di età per l'ammissione agli esami di idoneità a medico di bordo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;





VISTO il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, così come integrato dall'art. 2, comma ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

Sessione di esami

E' indetta la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.





Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami di idoneità i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) età non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto;
- 3) iscrizione nelle liste elettorali;
- 4) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) diploma di laurea in medicina e chirurgia ;
- 6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
- 7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici di una provincia della Repubblica.

Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'età e l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami.

I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi agli esami di idoneità purché in possesso, in alternativa al requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3

Presentazione delle domande termini e modalità

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo e debitamente firmata, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore Salute - Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Via Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta,





decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema (allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni richieste, rese in modo completo.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione e ad esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso agli esami.

Per le domande presentate a mano la data di arrivo è stabilita dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 16, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo.

I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice: **MB 773**.

Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti sotto la propria responsabilità devono dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) l'indirizzo, completo di codice di avviamento postale, presso il quale desiderano siano trasmesse eventuali comunicazioni nonché il recapito telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ogni variazione del proprio indirizzo e del recapito telefonico.
- 4) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
- 6) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da





- indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- 7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito,
 - 8) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo di studio devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
 - 9) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei medici;
 - 10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
 - 11) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo).

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneità fisico - psichica di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in calce dal candidato. Non sarà presa in considerazione la domanda priva di firma.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami di idoneità cui, pertanto i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dagli esami medesimi per difetto dei prescritti requisiti.





Art. 4
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è così composta:

- a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, in qualità di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore Salute, scelto tra i dirigenti medici di seconda fascia;
- c) un rappresentante del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acque interne);
- d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie);
- e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica ostetrico - ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la cattedra di patologia o clinica medica;
- f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.

Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore Salute - appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, o in carenza posizione economica C2 (ora area terza, fascia retributiva F4 e F3).

Art.5
(Prove di esame e modalità di svolgimento)

Gli esami si articoleranno – secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto – in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua straniera.

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – del 26 febbraio 2010 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami. senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione della data delle prove scritte.





La durata di ciascuna delle due prove scritte sarà predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non superiore a otto ore.

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Per le prove pratiche la Commissione metterà a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non è consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle capacità e abilità di ciascun candidato. La Commissione, sulla base del loro rapporto, esprimerà collegialmente il voto.

Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.

Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - settore Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova d'esame.





La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano – sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli esami in questione – le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

Art. 6

(Programma di esame)

PROVE SCRITTE

Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti.

Seconda prova: Patologia medica, patologia chirurgica, clinica medica e clinica chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova: Prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione sul caso.
Elementi di elettrocardiografia.
Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Formano, altresì, oggetto d'esame le malattie prevenibili con vaccino.

Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e discussione sul caso.
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresì, oggetto d'esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.

Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti eziologici al microscopio ottico.
Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici.





Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo da adottare a bordo secondo le procedure HACCP.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

COLLOQUIO

- Materie della prima prova scritta.
- Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo.
- Ordinamento sanitario.
- Organizzazione sanitaria internazionale.
- Regolamento sanitario internazionale.
- Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri.
- Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
- Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le navi.
- Organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze sanitarie.

PROVE OBBLIGATORIE DI LINGUA STRANIERA

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Art.7

(Accertamento del possesso dei requisiti)

I candidati risultati idonei devono comprovare – entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza – il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto.

A tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni, da far pervenire al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore Salute – Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Via Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma EUR.

In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.





approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (**Allegato "B"**). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.

Ove risulti più agevole, è facoltà degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia può essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di ammissione agli esami su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

Art. 8

(Graduatoria degli idonei)

Espletate le prove degli esami di idoneità, la commissione esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera.

Riconosciuta la regolarità del procedimento della sessione d'esami, con decreto del Direttore della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e successivamente la stessa sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie speciale.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 9

(Accesso agli atti del procedimento)

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione d'esame è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.



Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - settore Salute – Direzione generale del personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – per le finalità di gestione della sessione d'esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento dell'idoneità all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli esami.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi alla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Via Giorgio Ribotta 5 Roma Eur. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale.

Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.


Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito internet del Ministero: www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp

Roma, li 12 OTT. 2009

DSD

Medici di bordo
Sessione 2009

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe CELOTTO)





ALLEGATO A

(Schema di domanda in carta da bollo,
dattilografata o a stampatello)

"codice concorso MB.773"

Al Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali settore Salute
Direzione generale del Personale,
dell'Organizzazione e del Bilancio
Ufficio III Gestione del Personale
Via Giorgio Ribotta 5
00144 ROMA - EUR

Il sottoscritto _____
chiede di essere ammesso alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione
all'imbarco in qualità di medico di bordo.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- 1) è nato a _____ (provincia di _____)
il ___/___/___;
- 2) desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla sessione di esami di idoneità al seguente
recapito: via _____ n. _____ c.a.p. _____ città
_____, telefono _____ e si impegna a comunicare tempestivamente
a mezzo raccomandata eventuali variazioni di tale recapito;
- 3) è cittadino _____ italiano _____;
- 4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
- 5) non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (1);
- 6) è in possesso del diploma di laurea in _____ conseguito in data
_____ presso l'Università degli studi di _____;
- 7) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo in data _____
presso l'Università di _____ (2);
- 8) è iscritto all'albo professionale dell'ordine dei medici di _____ dal _____;
- 9) ha idonea conoscenza della lingua inglese;
- 10) presceglie la seguente seconda lingua straniera: _____ (3);
- 11) è in possesso dell'idoneità fisica della gente di mare (4).

_____, li _____

Firma _____
(non occorre autenticare la firma)

- (1) In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
- (2) Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione deve essere conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in un paese comunitario o extracomunitario indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da _____





Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

- (3) La seconda lingua straniera è da prescegliere tra: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.*
- (4) Il certificato medico, da allegare alla domanda, deve essere rilasciato su carta da bollo secondo quanto previsto all'art. 3 del bando.*





ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 46)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - art. 47)

..I. sottoscritt.....

nat. il.....a.....e residente a

in via/p.zzan.....

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto è consapevole :

- 1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- 2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Firma _____ (1)

(1)Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate dall'interessato, sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se presentate da terzi o spedite a mezzo posta o a mezzo fax devono essere accompagnate da fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

AVVERTENZE IMPORTANTI
 l'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del D.P.R. n.445/2000)
 I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)



Per copia conforme

Dr. Stefano Delia

